

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA

**Estratto dell'ordinanza Ordinanza di deposito del saldo dell'indennità di occupazione temporanea per aree non preordinate all'espropriazione ed all'asservimento n. 654 protocollo n. 17 del 03 gennaio 2022
Regolamento (UE) 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020. Operazione 4.3.1. Investimenti in infrastrutture irrigue. Recupero dell'efficienza irrigua del Canale C.U.A.I. [AR078D]. CUP I68H17000140001.
Ordinanza di deposito del saldo dell'indennità di occupazione temporanea per aree non preordinate all'espropriazione ed all'asservimento.**

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

omissis

Richiamato il Decreto di occupazione temporanea di beni immobili non preordinati all'espropriazione n. 504 datato 30-09-2020 protocollo n. 13931 emesso dall'Autorità Espropriante, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, contenente la determinazione della indennità di occupazione, ex artt. 49 e 50 del DPR n. 327/2001;

omissis

Preso atto dell'avvenuta restituzione delle aree di cantiere con nota protocollo n. 9685 del 02/07/2021

omissis

Considerato che all'atto dell'occupazione (avvenuta il 27/10/2020) il proprietario catastale era DUE srl (unico soggetto destinatario del procedimento) avendone acquisito i diritti con Rep. notaio Forte n. 220301 del 04/08/2020 da Centro Fornaci Srl per la proprietà e Barbieri Paolo per l'usufrutto (vendita avvenuta con patto di riservato dominio e quindi trascritta sotto condizione sospensiva);

Dato atto che durante l'occupazione e più precisamente in data 30/06/2021, gli immobili sono stati oggetto di compravendita in favore di INTERNATIONAL SPC SRL giusta rep. 223297 notaio Forte;

omissis

Dato atto che allo scopo di definire la titolarità dei beni immobili interessati dall'occupazione temporanea, per il periodo che intercorre dalla data di immissione nel possesso (27/10/2020) alla data di restituzione dei beni immobili (31/08/2021)

omissis

è necessario attendere gli esiti

omissis

di cui all'udienza prevista per il giorno 02/02/2022

omissis

ORDINA

Art. 1) ai sensi dell'art. 26 DPR 327/01, per le motivazioni in premessa indicate, il deposito di complessivi €. 42.181,95 (quarantaduemilacentottantuno/95) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Servizio di Cassa Depositi e Prestiti di Venezia, relativamente all'indennità di occupazione temporanea determinata ai sensi dell'art. 50 DPR n. 327/201, così come di seguito indicata.

Data l'impossibilità di accertare senza alcun dubbio la titolarità degli immobili per le molteplici compravendite succedutesi nel periodo di occupazione,

omissis

si dispone in via cautelativa il deposito nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali (art. 3 del DPR 327/2001).

Intestatario catastale

omissis

Ditta: 6) INTERNATIONAL SPC S.R.L. con Sede in REGGIO NELL'EMILIA (RE) c.f 02485010355 proprietà 1/1

Catasto terreni - comune di Casale sul Sile foglio 26 mappali n. 16-18-62 - Tot. indennità di occupazione temporanea da depositare: €. 42.181,95.=

omissis

Art. 4) Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sarà tenuto ad erogare le somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento di svincolo della presente Autorità Espropriante, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di occupazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità, così come prescritto dall'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.

Il capo ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso